

Tar Lazio
Sentenza n. 13972
Pubblicata il 24 dicembre 2020

[omissis]

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. L'odierna ricorrente prendeva a suo tempo parte alla "Procedura aperta telematica aggregata, suddivisa in 3 lotti ad aggiudicazione singola ... per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione automatica di bevande, calde e fredde, prodotti alimentari preconfezionati, dolci e salati nonché di oggetti e prodotti per l'igiene personale". La commessa relativa al Lotto n. 2 (Ospedale x) veniva in particolare aggiudicata alla V. s.r.l. L'odierna ricorrente si classificava al secondo posto. 2. In data 16 giugno 2020 la ricorrente formulava istanza di accesso al contratto stipulato da V. con il x nonché a tutti gli atti (pagamento canone) idonei ad attestare il concreto avvio della commessa. 3. La richiesta ostensiva veniva rigettata, con provvedimento dell'A.O. del 24 giugno 2020, per assenza di un interesse concreto, diretto ed attuale. 4. Tale provvedimento di diniego veniva impugnato per violazione degli artt. 22 ss. della L. n. 241 del 1990. 5. Si costituiva in giudizio l'intimata azienda ospedaliera nonché il Ministero dell'istruzione, entrambi per chiedere il rigetto del gravame. 6. Tutto ciò premesso il collegio ritiene di dare seguito a quel particolare orientamento favorevole alla ostensione di simili documenti amministrativi (cfr. TAR Sicilia, sez. II, 6 settembre 2018, n.1905). Orientamento che qui di seguito si riporta per quanto di interesse nonché per maggiore comodità espositiva: "In proposito si osserva che in giurisprudenza, a fronte di una posizione più restrittiva che sembra escludere in radice la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale all'ostensione di atti relativi alla fase esecutiva di un contratto di appalto (cfr. Cons. Stato, sez. V, 19 marzo 2014 n. 1349 e 18 ottobre 2011, n. 5571), se ne registra un'altra che, nel valutare caso per caso, ritiene sussistente quell'interesse ogni qualvolta l'interessato abbia partecipato alla gara di appalto di cui ha contestato l'esito e la richiesta di accesso sia strumentale a supportare eventuali motivi contenuti nel relativo ricorso ovvero a provare l'originaria inadeguatezza dell'offerta vincitrice della gara (cfr. Tar Lazio - Roma, Sez. III[^], n. 11777/2015; Cons. Stato, sez. V, 25 febbraio 2009, n. 1115). Parte della giurisprudenza si è spinta addirittura ad affermare che un'impresa, in forza della legittima aspettativa di stipula di futuri contratti di appalto, anche mediante la verifica di correttezza dell'operato dell'impresa concorrente esecutrice della fornitura, vanta altresì "un interesse concreto e diretto alla conoscenza di tutti quegli atti che possono aver determinato (tenuto conto del mancato invito alle gare di cui si lamenta la ricorrente) un suo pregiudizio economico, da cui ne discende il legittimo "interesse di parte ricorrente a conoscere le modalità di esecuzione di una commessa alla quale essa aspirava" (cfr. Tar Sicilia, Catania, sez. III, 14/11/2016 n. 2936). Più in generale è stato affermato in giurisprudenza (T.A.R. Sicilia Palermo sez. I, 18-01-2011, n. 68T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 11 febbraio 2010, n. 373), che "il diritto di accesso può esercitarsi anche rispetto a documenti di natura privatistica, purché concernenti attività di pubblico interesse; i documenti attinenti alla fase di esecuzione di un contratto di appalto pubblico sono pertanto soggetti all'esercizio del diritto di accesso (T.A.R. Lombardia Milano, Sez. I, 08 febbraio 2007 n. 209)". Ed invero l'istituto dell'accesso ai documenti amministrativi trova piena esplicazione, non solo rispetto al rapporto tipicamente amministrativo che lega i protagonisti di una procedura di gara e che trova definizione nell'atto di aggiudicazione, ma anche rispetto alla fase di esecuzione del rapporto contrattuale, in cui la natura delle posizioni soggettive che scaturiscono dal perfezionamento della fattispecie negoziale viene declinata secondo schemi privatistici nell'ambito del diverso binomio che contrappone diritti ad obblighi contrattuali, non potendo comunque essere negata, anche in siffatta evenienza, la strumentalità degli atti adottati dall'Amministrazione - indipendentemente dalla relativa forma utilizzata - alle indefettibili finalità di interesse pubblico che ontologicamente connotano le sue prerogative istituzionali. Peraltro, è noto che l'art. 13 del D.Lgs. n. 163 del 2006 contiene una disciplina speciale relativa al diritto di accesso nell'ambito della materia regolamentata dal decreto stesso, e ne consente l'esercizio sia in tema di affidamento, sia (per quanto qui particolarmente interessa) in tema di esecuzione dei

contratti pubblici, salve le eccezioni espressamente contemplate dal Legislatore (cfr. T.a.r. Campania, VI Sezione, n. 2184 del 19/04/2011)". Per tutto quanto argomentato il ricorso merita accoglimento nei sensi di cui sopra e, per l'effetto, va ordinato all'Amministrazione intimata di esibire i documenti richiesti - ed effettivamente formati ed esistenti - entro trenta giorni dalla comunicazione e/o notificazione, se anteriore, della presente sentenza. Le spese possono compensarsi in ragione della natura e peculiarità della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto; a) annulla la determinazione negativa in epigrafe indicata; b) ordina alla A.O. di mettere a disposizione della società ricorrente la documentazione richiesta con l'istanza di accesso in data 16 giugno 2020 nei sensi e nei termini di cui alla parte motiva. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2020.

Fonte:<http://pluris-cedam.utetgiuridica.it>